

PREFETTURA DI CATANZARO

Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie

Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari Segretari Comunali e Responsabili Uffici Elettorali Comuni della provincia LORO SEDI

e, p.c.

Commissioni e Sottocommissioni Elettorali

<u>CATANZARO</u>

LAMEZIA TERME

Questura CATANZARO

Comando Provinciale Carabinieri CATANZARO

Comando Provinciale Guardia di Finanza CATANZARO

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. **Disciplina propaganda elettorale.**

Si fa riferimento alla circolare n.39/2024 prot. n. 40365 del 30 aprile 2024, con la quale sono stati illustrati i principali adempimenti prescritti dalla vigente normativa in materia di propaganda elettorale.

Al riguardo e al fine di assicurare la "par condicio" nel confronto tra candidati, si vorrà avviare, nelle forme ritenute più opportune, ogni iniziativa tendente a richiamare l'attenzione dei rappresentanti delle forze politiche, che partecipano alla prossima competizione elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, sull'esigenza che il confronto si svolga nell'assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Per quanto riguarda le manifestazioni con **pubblici comizi** ci si potrà avvalere – per le modalità di svolgimento e per l'uniforme applicazione – delle indicazioni fornite da questa Prefettura in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, ovviamente con una diversa scansione temporale da correlare alla corrente competizione (cfr. a tale ultimo proposito la circolare di questa Prefettura prot. n. 0015975 del 13 febbraio 2018).

Al riguardo e ad ogni buon conto, si rammenta che, come di consueto, ciascun comune è tenuto ad individuare per tempo i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale: per il loro utilizzo dovranno essere stabiliti adeguati turni che assicurino la "par condicio" ai partecipanti alla competizione elettorale.

Gli organizzatori dovranno formulare con istanza scritta richiesta di assegnazione del luogo ove svolgere il comizio elettorale ai comuni interessati, che provvederanno all'assegnazione tendendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso di due o più richieste per lo stesso giorno e stessa ora di utilizzare la medesima piazza, si procederà a sorteggio. In proposito, si suggerisce l'opportunità di assumere intese con le locali forze politiche per condividere le modalità di svolgimento dei comizi stessi.

Ciascun comune dovrà fissare preventivamente la durata di ogni singolo comizio che, per il caso che subito dopo debba esserne tenuto un altro è stabilita, in linea di massima, in un'ora.

Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo dovrà intercorrere un intervallo di almeno 15 minuti.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una massiccia partecipazione, l'amministrazione comunale prima di concedere la piazza vorrà prendere opportune intese con gli Organi locali di Polizia per la predisposizione dei necessari servizi.

Resta inteso che ciascuna amministrazione comunale dovrà comunicare, appena noti, agli Organi di Polizia i comizi già concordati.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 130/1975 sono vietate, nel giorno precedente e nel giorno destinato alla votazione, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili, allo scopo di tutelare particolari situazioni di pubblico interesse.

Durante i comizi è opportuno evitare, in prossimità dei luoghi ove sono in corso le riunioni elettorali, la distribuzione di volantini relativi a comizi di diverso orientamento politico e limitare l'uso di emissioni sonore, musica e canzoni.

Si ritiene opportuno, ancora, richiamare l'attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge concernenti la propaganda elettorale mediante manifesti, di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni.

In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 212/1956 dispone che **l'affissione** di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, debba avvenire **esclusivamente negli appositi spazi** a ciò destinati dal comune, con divieto di affissione o esposizione in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.



Per la violazione sono previste specifiche sanzioni dalla legge n. 515/93, la quale stabilisce al comma 3 dell'articolo 15 che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di intensificare, nelle forme ritenute più opportune, le iniziative di propria competenza, nonché ogni necessaria azione finalizzata a prevenire affissioni non autorizzate e scritte abusive e a far defiggere o rimuovere eventuale materiale di propaganda elettorale abusivo, in uno all'adozione degli accertamenti consequenziali.

Si confida nella consueta fattiva, collaborazione.

VICEPREFETTO

(Pino)